

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 1 Aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Carmine Volpe - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C.D. ANITRELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PROMOZIONE ANITRELLA/FORMIA 1905 DEL 31.1.2010 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 104 del 4.3.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Anitrella di Anitrella (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S. PALESTRINA A.S.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E DI INAMMISSIBILITÀ PER LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. ANCONITANO FRANCESCO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 86 del 21.1.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’11.3.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.S. Palestrina A.S.D. di Palestrina (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA ADRANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE MERITO GARA MAZARA-ADRANO DEL 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 17.03.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Adrano di Adrano (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.V. SCANDICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTERIGGIONI/SCANDICCI DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 17.3.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.V. Scandicci di Scandicci (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 1 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete